



**Comune di Grado
Provincia di Gorizia**

**STATUTO SOCIALE
“LAGUNA D’ORO”.**

Adottato con deliberazione consiliare n.22 dd. 31 marzo 2010.

STATUTO SOCIALE TITOLO I

DENOMINAZIONE — SEDE — DURATA

Articolo I — Denominazione — Sede — Modello societario

E' costituita la società cooperativa denominata **LAGUNA D'ORO - Società Cooperativa** con sede nel Comune di Grado, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Le operazioni di trasferimento in un Comune diverso della sede legale sono di competenza dei soci e comportano modifica dell'atto costitutivo.

E' attribuita alla competenza dell'organo amministrativo la facoltà di istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie e, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, di aprire filiali, unità locali, cantieri e depositi di materiali, anche presso terzi.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative a mutualità prevalente, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Qualora la società superi i limiti previsti dall' articolo 2519, secondo comma, del codice civile, relativi al numero dei soci cooperatori ed all'attivo dello stato patrimoniale, dovrà essere convocata l'assemblea dei soci per l' adeguamento del presente statuto alle disposizioni sulla società per azioni.

Articolo 2 – Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata con decisione dei soci.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Articolo 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa, è retta dai principi della mutualità prevalente previsti dagli articoli 2512 - 2514 del codice civile e si prefigge:

- a) di valorizzare il patrimonio immobiliare dei soci attraverso l'organizzazione, in forma associata, di strutture ricettive coordinate;
- b) di conservare, promuovere e valorizzare la cultura e l'ambiente, nonché la realtà locale in genere;
- c) di promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci;
- d) di sostenere lo sviluppo e la promozione della cooperazione con finalità mutualistiche.

La Cooperativa potrà sempre svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Articolo 4— Oggetto sociale

Per il raggiungimento dei propri scopi mutualistici, la Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, si propone di svolgere le seguenti attività:

- a) il razionale utilizzo delle unità immobiliari dei soci ai fini della promozione e della gestione di servizi ricettivi collettivi e coordinati (albergo diffuso) per lo sviluppo dell'offerta turistica della

laguna di Grado, e l'assunzione da non soci, in proprietà, in locazione, in comodato o con altro titolo, di unità immobiliari da destinare alle stesse finalità;

b) l' erogazione di servizi ricettivi e turistici anche attraverso la gestione di iniziative d'animazione turistica per la valorizzazione dell'area lagunare di Grado e delle aree territoriali locali e attraverso l' organizzazione e la gestione di iniziative di marketing turistico;

c) l' organizzazione ed il coordinamento della ricettività esistente anche attraverso la promozione e la gestione di attività finalizzate alla commercializzazione di offerte di pacchetti turistici ivi comprese le iniziative promozionali e pubblicitarie;

d) la promozione, l'organizzazione e la gestione di mostre, fiere, manifestazioni espositive, convegni, manifestazioni tematiche e di altre iniziative finalizzate alla valorizzazione del territorio nelle sue componenti sociali, culturali, tradizionali, turistiche ed economiche anche in collaborazione con altri enti sia pubblici che privati;

e) la gestione di servizi turistico - ricreativi e d'ospitalità in genere, sia mediante la gestione di strutture ricettive e turistiche di qualsiasi tipo che tramite la gestione di impianti turistici e di servizi collegati al turismo quali i servizi di trasporto in laguna ed in mare.

La cooperativa potrà infine svolgere qualunque altra attività connessa, affine o complementare con quelle prima indicate.

La Cooperativa, in via non prevalente, non nei confronti del pubblico (e quindi con esclusione delle attività indicate negli articoli 106 e 113 del D.Lgs. 385/93) e, comunque, con esclusione di tutte le attività riservate previste dal D.Lgs. 58/98, potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie necessarie e/o utili al raggiungimento del proprio scopo mutualistico e del proprio oggetto sociale principale. A tal fine potrà:

a) assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in società, cooperative, consorzi e/o in altri enti ed organismi economici aventi finalità ed oggetto affini, analoghi o complementari al proprio;

b) concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni proprie o di terzi, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno;

c) promuovere o partecipare ad Enti, Società, Consorzi di garanzia fidi aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie fideiussorie;

d) acquistare o cedere aziende e rami aziendali aventi per oggetto attività richiamate, similari, affini o complementari a quelle ricomprese nel presente oggetto sociale;

e) associare e/o associarsi in partecipazione con altre imprese per l'esercizio in comune di specifiche attività rientranti nell'oggetto sociale principale;

f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative;

g) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile;

h) avvalersi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge e, quindi, richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla Comunità Economica Europea, dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti Locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da organismi pubblici e privati;

i) consociarsi con altre imprese o consorzi ed esercitare la propria attività senza limitazioni territoriali;

j) accettare eventuali donazioni e atti di liberalità, che permettano di meglio raggiungere gli scopi sociali;

k) concorrere ad aste, concorsi, licitazioni private, gare, appalti e trattative private;

l) acquisire o assumere attrezzature in affitto, materiali, apparecchi, macchine ed ogni altra cosa ritenuta utile e necessaria per lo svolgimento delle attività sopra elencate.

La cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione d'attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti,

limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale principale, il tutto a norma dell'articolo 12 della Legge n. 127/71 e successive modificazioni, e con l'espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. In particolare, in conformità alla delibera C.I.C.R. del 19 luglio 2005, in relazione all'articolo 11 del D.Lgs. primo settembre 1993, n. 385, ed alle altre norme in materia, ai soci iscritti nel Libro Soci da almeno novanta giorni potrà essere richiesta la concessione di finanziamenti alla cooperativa, con obbligo di rimborso a carico della stessa, secondo le modalità ed i termini dell'apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea ordinaria ai sensi del presente statuto, che avrà valore di proposta contrattuale.

TITOLO III

SOCI

Articolo 5 - Soci cooperatori e sovventori

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Qualora il numero dei soci sia inferiore a nove la compagine sociale dovrà essere composta esclusivamente da persone fisiche. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche, gli enti pubblici e privati e le persone giuridiche che possiedano o detengano, a qualunque titolo, alloggi, altri immobili o porzioni di immobili nel territorio d'interesse della cooperativa ed intendano valorizzare il patrimonio immobiliare proprio o di cui comunque abbiano la detenzione, insistente nella laguna di Grado, attraverso l'attività turistica e ricettiva attuata dalla cooperativa.

L'ammissione è finalizzata all'effettivo svolgimento dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della società. Possono acquisire la qualifica di soci sovventori le persone fisiche, gli enti, le Associazioni e le persone giuridiche che, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge, intendono effettuare, attraverso la sottoscrizione di azioni nominative, conferimenti per la costituzione e l'incremento dei fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale.

In sede di ripartizione degli utili la remunerazione della partecipazione dei soci sovventori può essere maggiorata fino al 2% (due per cento) in più rispetto a quella stabilita per gli altri soci.

All'atto dello scioglimento della cooperativa, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, per l'intero valore nominale, e sono postergate nella copertura delle perdite, rispetto alla partecipazione dei soci cooperatori.

Il domicilio dei soci per quanto riguarda i rapporti con la cooperativa sarà quello indicato nel libro dei soci.

Il socio è obbligato a comunicare tempestivamente alla cooperativa le variazioni del proprio domicilio.

Articolo 6-Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) le generalità, la residenza ed il domicilio se trattasi d'aspirante socio persona fisica;
- b) la denominazione e sede legale se trattasi d'aspirante socio persona giuridica o ente comunque diverso dalla persona fisica;
- c) il numero di codice fiscale e dell'eventuale partita I.V.A.;

- d) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- e) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere quale socio cooperatore nel rispetto del limite massimo fissato dalla legge;
- f) l'ammontare delle azioni nominative che si propone di sottoscrivere quale socio sovventore;
- g) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- h) la dichiarazione d'accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 29 del presente statuto;
- i) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio d'Amministrazione ai fini del coordinamento con le finalità mutualistiche del presente statuto.

Il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.

L'ammissione di un nuovo socio è accolta con deliberazione dell'organo amministrativo su Domanda dell'interessato.

La delibera d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

L'organo amministrativo, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda d'ammissione, deve motivare l'eventuale rigetto comunicandolo agli interessati.

Il proponente la domanda, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di diniego, può chiedere che, sulla stessa, si pronunci l'assemblea dei soci la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della convocazione immediatamente successiva.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea, con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. Gli amministratori nella relazione al bilancio devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Qualora l'accoglimento della domanda d'ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci solo dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

Articolo 7 - Obblighi del socio

Con l'ammissione in società i soci si obbligano:

- a) al versamento del capitale sociale sottoscritto e delle eventuali somme previste dal successivo comma;
- b) a mettere a disposizione gli alloggi propri o di cui comunque abbiano la detenzione ai fini della gestione delle attività ricettive previste dall'oggetto sociale, qualora si tratti di socio cooperatore interessato al conferimento di alloggi;
- c) a partecipare all'attività sociale per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
- d) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) a concorrere alle spese della cooperativa in rapporto alla quantità e qualità di scambio mutualistico posto in essere con la medesima;
- f) a non esercitare in proprio imprese concorrenti con la cooperativa;
- g) a non acquisire la qualifica di socio e/o di prestare lavoro subordinato in altre società che esercitino un'attività concorrente con quella della cooperativa, salva la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Al nuovo socio, oltre all'importo delle quote sociali sottoscritte,

potrà essere richiesto il versamento di una tassa d'ammissione da determinarsi dall'organo amministrativo, per ciascun esercizio sociale, in misura non superiore a due volte il valore minimo della quota sociale come determinato nel successivo articolo 17.

Le somme versate dal nuovo socio a titolo di tassa d'ammissione s'intendono versate a titolo d'indennità forfetaria delle spese sostenute dalla cooperativa per la procedura d'ammissione e confluiscono pertanto nel conto economico dell'esercizio in cui ha avuto inizio il rapporto sociale con il nuovo ammesso.

Il versamento della quota sociale sottoscritta e dell'eventuale tassa d'ammissione dovrà essere eseguito in un'unica soluzione all'atto dell'ammissione o ratealmente secondo quanto deliberato dall'organo amministrativo. Ove nulla fosse stabilito, il versamento della quota sociale sottoscritta e dell'eventuale tassa d'ammissione potrà anche avere luogo mediante trattenuta sulla prima liquidazione, anche in acconto, delle prestazioni mutualistiche conferite in cooperativa.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della Società.

Articolo 8 - Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di ricevere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Per la consultazione dei libri sociali e dei documenti concernenti l'amministrazione, da eseguirsi presso la sede sociale, i soci che ne hanno diritto dovranno farne richiesta scritta agli amministratori mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno otto giorni prima del giorno o dei giorni prescelti (esclusi festivi e prefestivi), indicando l'ora dell'accesso o degli accessi e la loro ragionevole durata, nell'ambito delle ore lavorative, ed indicando altresì le generalità del professionista eventualmente incaricato della consultazione.

Articolo 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte nonché di scioglimento della persona giuridica socia.

Articolo 10 - Recesso del socio

Oltre ai casi previsti dalla legge e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 per i soci sovventori, il socio può recedere dalla Società qualora:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) si trovi in stato di scioglimento nel caso di socio diverso da persona fisica;
- d) altri e gravi comprovanti motivi.

Spetta al Consiglio d'Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

Il recesso non può essere parziale.

La richiesta di recesso deve essere comunicata alla società a mezzo lettera raccomandata e gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla sua ricezione comunicando al socio l'esito dell'esame.

Qualora non sussistano i presupposti per il suo accoglimento, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro i sessanta giorni successivi al suo ricevimento, potrà attivare le procedure arbitrali previste dal successivo articolo 28.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e quello mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento d'accoglimento della domanda da trasmettersi all'interessato mediante lettera raccomandata.

L'organo amministrativo tuttavia potrà, a sua discrezione, e previa espressa richiesta dell'interessato, far decorrere il recesso con la chiusura dell'esercizio sociale in corso alla data d'assunzione della deliberazione d'accoglimento della domanda.

Articolo 11 – Esclusione

Il provvedimento d'esclusione dalla Società potrà essere assunto nei casi espressamente previsti dalla legge.

L'organo amministrativo potrà inoltre escludere il socio:

- a) quando, perduti i requisiti per l'ammissione o comunque non più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, non abbia prodotto la richiesta di recesso di cui all'articolo precedente;
- b) quando, previa intimazione dell'organo amministrativo, non esegua in tutto o in parte il versamento del capitale sociale sottoscritto e delle altre somme determinate nel precedente articolo 7;
- c) gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti interni, dal rapporto mutualistico, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere atti o attività di concorrenza con la cooperativa o comunque attività contraria agli interessi sociali;
- e) che violi i principi di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto sociale, nel rapporto mutualistico e nei rapporti in generale con la società e ciò anche con riferimento all'ultimo comma dell'articolo 28 del presente statuto;
- f) abusi delle informazioni ottenute con l'esercizio del diritto di ispezione di cui al secondo comma dell'articolo 2476 del codice civile come richiamato e disciplinato dal precedente articolo 8.

Oltre a quanto già previsto nei punti precedenti, in alcuni casi particolari l'Organo Amministrativo, a sua discrezione, potrà, a meno lettera raccomandata, invitare il socio a rimuovere le cause d'esclusione, concedendo un termine per regolarizzare la sua posizione o per rimuovere le cause dell'inadempienza.

In tale ipotesi l'esclusione potrà essere deliberata solo trascorso detto termine e sempreché il socio si mantenga inadempiente.

L'esclusione ha effetto con la sua annotazione nel libro dei soci da eseguirsi, senza indugio dagli amministratori e da comunicarsi, a mezzo lettera raccomandata, all'interessato il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 28.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti con effetto dall'annotazione di cui sopra.

Articolo 12 – Liquidazione

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno diritto al rimborso del valore nominale della partecipazione sociale per l'importo effettivamente versato aumentato delle rivalutazioni eventualmente operate ai sensi del successivo articolo 19 del presente statuto e degli eventuali dividendi maturati.

La liquidazione avrà luogo sulla base delle risultanze del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo come sopra determinato.

La richiesta di rimborso dovrà essere presentata in forma scritta ed il relativo pagamento dovrà avvenire entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla data d'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della frazione di capitale sociale spettante al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni. I soci esclusi per i motivi indicati nel precedente articolo 12, lettere da b) ad f), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione.

Articolo 13 - Morte del socio e scioglimento del socio diverso da persona fisica

Nel caso di decesso di un socio persona fisica la società continuerà con gli eredi od i legatari della di lui partecipazione, purché gli stessi possiedano i requisiti per l'ammissione.

In difetto gli eredi o i legatari del socio deceduto hanno diritto al rimborso della partecipazione nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12.

Gli eredi od i legatari, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, secondo e terzo comma, del codice civile.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nel caso di scioglimento del socio diverso dalla persona fisica i liquidatori hanno diritto al rimborso della loro partecipazione nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12.

Articolo 14 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La cooperativa non è tenuta al rimborso del capitale non richiesto entro il termine di 5 (cinque) anni dalla data d'approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si è verificato.

Il valore delle quote o delle azioni per le quali, entro il suddetto termine, non sia richiesto il rimborso sarà devoluto alla riserva legale.

La Società può in ogni caso rivalersi sulla liquidazione del capitale nonché su eventuali crediti spettanti al socio cessato in virtù del rapporto mutualistico, per l'indennizzo di danni recati o penali inflitte e dello stesso non soddisfatte ovvero per ogni sua pendenza verso la società anche fuori dai limiti previsti dall'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa, o i suoi eredi, rispondono verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per il periodo di un anno dal giorno in cui si siano verificati il recesso, l'esclusione o la cessione delle quote.

Al socio che cessa di far parte della Cooperativa si applicano altresì le altre disposizioni previste dall'articolo 2536 del codice civile.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 15 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 del codice civile, la Cooperativa può emettere titoli di debito nonché strumenti privi di diritti di amministrazione la cui sottoscrizione è riservata ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disp. att. trans. del codice civile.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, saranno stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2541 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO V

RAPPORTO MUTUALISTICO E RISTORNI

Articolo 16 - Rapporto mutualistico e ristorni

Per le unità immobiliari comunque conferite in cooperativa ai fini dell'utilizzo associato nelle attività turistiche e ricettive poste in essere dalla cooperativa, il socio, in considerazione della natura mutualistica del rapporto, ha diritto alla percezione di una remunerazione di entità determinata dal Consiglio di Amministrazione secondo criteri fissati dall'eventuale regolamento interno e tenuto conto dell'andamento di mercato.

Alla chiusura dell'esercizio tale remunerazione potrà essere conguagliata sulla base dei risultati di bilancio ed in particolare sulla base del risultato economico della specifica attività di gestione associata degli immobili, previa imputazione, anche pro quota, dei costi e di ogni onere ricadente nello stesso esercizio, ivi comprese le quote di ammortamento e gli oneri finanziari.

Per particolari tipologie di attività di gestione associata potrà anche essere stabilita una forma di valorizzazione diversa da quella prevista dai due commi precedenti da stabilirsi comunque con apposito regolamento interno.

Al termine di ciascun esercizio, dopo la determinazione dell'eventuale conguaglio e fatto salvo quanto disposto dal precedente comma, l'eventuale avanzo della gestione mutualistica dell'attività di gestione associata, potrà essere ripartito tra i soci interessati, a titolo di ristorno, in proporzione alla quantità e qualità dello specifico scambio mutualistico posto in essere dal singolo socio nel corso dell'esercizio secondo quanto stabilito dallo specifico regolamento interno.

Per i servizi prestatigli dalla cooperativa ai sensi del presente statuto, il socio, in considerazione della natura mutualistica rivestita dall'operazione, dovrà liquidare un corrispettivo da determinarsi dall'organo amministrativo, o dalle persone all'uopo delegate, secondo criteri prudenziali, anche fissati dagli eventuali specifici regolamenti interni, e tenuto conto dell'andamento del mercato.

Alla chiusura dell'esercizio, sulla base dei risultati di bilancio ed in particolare sulla base del risultato economico specifico dell'attività di servizi realizzata, ricorrendone i presupposti, si darà luogo al ristorno secondo i criteri previsti nel presente statuto.

Per particolari situazioni di attività e di servizi realizzati potrà essere stabilita una forma di valorizzazione diversa da quella prevista dai due commi precedenti ma da stabilirsi comunque con apposito regolamento interno.

L'assemblea può deliberare l'erogazione dei ristorni:

- a) in forma liquida e quindi mediante erogazione diretta;
- b) mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote detenute dai soci anche in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 2525 del codice civile.

TITOLO VI

QUOTE SOCIALI

Articolo 17 - Capitale sociale

Il capitale sociale della cooperativa è variabile ed è formato:

- a) da quote sociali del valore nominale ciascuna di Euro 2.000,00 (duemila/00) detenute dai soci cooperatori;
- b) dalle azioni nominative trasferibili, del valore nominale ciascuna di Euro 500,00 (cinquecento/00), detenute dai soci sovventori.

La quota di partecipazione complessivamente detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

I limiti di partecipazione al capitale sociale secondo l'art. 2525 c.c. non si applicano nel caso di:

- conferimenti di beni in natura o di crediti
- quote possedute dai soci diversi dalle persone fisiche;
- azioni possedute dai soci sovventori;
- attribuzione del ristorno mediante l'aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate o mediante l'emissione di nuove azioni come previsto dall'articolo 2545- sexies;
- negli altri casi previsti dalla legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

Articolo 18 - Caratteristiche delle quote sociali

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari né essere cedute con effetto verso la società se la cessione o la sottoposizione a pegno non sono autorizzate dall'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire la propria quota di partecipazione deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata precisando i requisiti dell'acquirente.

Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente 'per l'intera quota di partecipazione detenuta dal socio.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le quote per le quali abbia richiesto l'autorizzazione e l'organo amministrativo deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che questi abbia i requisiti previsti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro tale diniego il socio richiedente, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre ricorso al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 29.

Le azioni emesse a favore dei soci sovventori a fronte della costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico e dai fondi per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, sono nominative e liberamente trasferibili.

TITOLO VII

BILANCIO E DESTINAZIONI DEL RISULTATO ECONOMICO

Articolo 19 - Bilancio di esercizio e destinazioni del risultato economico

L'esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo, previa esatta redazione dell'inventario, provvede alla redazione del bilancio, nelle componenti stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, corredandolo, se del caso, con la relazione sulla gestione, che dovrà anche contenere, a norma di legge:

- le indicazioni di incidenza della mutualità, a norma dell'articolo 2513 del codice civile;
- le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci, a norma dell'articolo 2528 del codice civile;
- l'indicazione specifica dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, a norma dell'articolo 2545 del codice civile;
- i dati relativi all'attività svolta con i soci, a norma dell'articolo 2545-sexies del codice civile;
- ogni altra indicazione richiesta da norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del codice civile, certificate dall'organo amministrativo ai sensi di legge.

L'assemblea che approva il bilancio delibera altresì sulla destinazione degli utili annuali che dovrà avere luogo come segue:

- a) almeno la quota obbligatoria, prevista per legge, al fondo di riserva legale indivisibile;
- b) la quota obbligatoria, prevista per legge, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/92;
- c) ricorrendone i presupposti, un'eventuale quota a titolo di ristorno ai sensi dell'articolo 2545 - sexies C.C. anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote detenute dai soci ed anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525 C.C.;
- d) un'eventuale quota di quanto residua successivamente alle destinazioni precedenti potrà essere destinata alla rivalutazione del capitale sociale effettivamente versato, purché nei limiti consentiti dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie alla cooperativa;
- e) un'eventuale quota potrà essere destinata alla remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, mediante distribuzione di dividendi in misura non superiore al limite massimo consentito dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie e fatti salvi i limiti previsti dal successivo articolo 33;
- f) un'eventuale quota potrà essere destinata alla remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 15;
- g) un'eventuale quota per finalità di pubblica utilità o per iniziative aventi finalità sociale;
- h) l'intera eventuale rimanenza deve sempre essere destinata alla costituzione e/o all'incremento di un fondo di riserva straordinario indivisibile, finalizzato

all'autofinanziamento sociale ed alla generica copertura dei rischi e degli impegni futuri.

L'assemblea può sempre deliberare, in derogabile precedenti disposizioni, che la totalità degli utili netti di bilancio venga devoluta al fondo di riserva legale indivisibile, detratta la sola quota di cui alla precedente lettera b).

Il dividendo ai soci cooperatori potrà essere deliberato nel solo caso in cui il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società sia superiore ad un quarto.

La remunerazione della partecipazione dei soci sovventori può essere maggiorata fino al 2% (due per cento) in più rispetto a quella stabilita per i soci cooperatori.

I ristorni saranno ripartiti tra i soci cooperatori, in proporzione alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento interno approvato ai sensi del successivo articolo 31.

TITOLO VIII

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Articolo 20 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione dei regolamenti interni previsti dalla legge o dal presente statuto;
- b) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- c) la nomina degli amministratori, la struttura dell'organo amministrativo ed eventualmente la nomina del Presidente e del Vice Presidente;
- d) la nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale, in quanto previsto dalla legge o dal presente statuto, nonché dell'eventuale soggetto incaricato del controllo contabile;
- e) le deliberazioni sulla costituzione e la disciplina dei fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- f) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- g) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- h) la decisione di compiere operazioni di fusione, scissione o trasformazione nonché le decisioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- i) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- l) la fissazione degli importi di cui al successivo articolo 32.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Articolo 21 – Assemblee

La convocazione dell'assemblea sarà effettuata mediante avviso scritto da affiggersi nei locali della sede sociale e da comunicare a mezzo lettera ai soci ed ai membri del Collegio Sindacale, se nominato, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso dovrà indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare nonché il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dal Comune della sede sociale purché nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Articolo 22 - Costituzione e quorum deliberativi

Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti ed aventi diritto di voto ad eccezione:

- dei casi previsti dalle lettere a), f) ed h), del precedente articolo 20, dal secondo comma del successivo articolo 32, dall'ultimo comma del successivo articolo 33 e per lo scioglimento anticipato della società per i quali è necessario il voto favorevole dei due terzi di tutti i soci aventi diritto al voto;

- del caso di soppressione della clausola arbitrare di cui al successivo articolo 28 per il quale è necessario il voto favorevole dei due terzi di tutti i soci aventi diritto al voto.

Il diritto di recesso non può essere esercitato per le deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società.

Articolo 23 – Votazioni

Le deliberazioni dell'assemblea, fatta eccezione per la nomina delle cariche sociali, hanno sempre luogo con voto palese: per alzata di mano, per appello nominale ovvero con altro sistema, adottato dai presenti a maggioranza, che comunque garantisca l'evidenza del voto espresso da ciascun socio. Nel caso di rinnovo delle cariche sociali il voto segreto potrà essere esercitato previa deliberazione dell'assemblea assunta a maggioranza dei soci presenti. In tal caso, i soci dissenzienti od astenuti hanno diritto di far verbalizzare il proprio dissenso od astensione.

Articolo 24 – Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote o azioni sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Il socio che rivesta contemporaneamente la qualifica di socio cooperatore e di socio sovventore potrà esercitare il proprio diritto di voto solamente come socio cooperatore.

Ai soci sovventori, con disposizione contenuta nell'apposito regolamento interno, ed in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati, potranno essere attribuiti più voti fino ad un massimo di cinque.

In ogni caso, i voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori, non possono superare un terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci.

Il socio diverso dalla persona fisica interviene all'assemblea tramite un proprio legale rappresentante ovvero un proprio amministratore, un proprio dipendente o un altro socio dallo stesso delegati.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, ovvero che rivesta tali qualifiche in società controllate, e che abbia diritto al voto.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre altri soci.

Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le altre disposizioni degli articoli 2370 e 2372 del Codice Civile.

Articolo 25 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede altresì alla nomina di

un segretario, scelto anche tra i non soci. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 26 — Amministrazione

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, su decisione dei soci in sede di nomina. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Anche i soci sovventori possono essere nominati Amministratori fermo restando il limite stabilito dal comma precedente.

L'amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni ovvero per il periodo di un esercizio con la possibilità di essere rieletti fino ad un massimo di tre esercizi consecutivi.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo di un esercizio ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori. La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo – che può anche essere diverso dal Comune della sede sociale purché nella Regione Friuli Venezia Giulia - e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni deve essere redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, che può anche essere scelto, a maggioranza, tra i non amministratori.

Il verbale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico hanno tutti i poteri di legge per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della cooperativa.

In sede di nomina potranno tuttavia essere deliberati ed indicati, ai sensi di legge, limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega, nei limiti di cui agli articoli 2381 e 2544 del codice civile.

Almeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente, al Vice Presidente ed ai consiglieri delegati specificamente muniti, all'atto della nomina, di tale potere.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dalla assemblea, ovvero la maggioranza di amministratori scelti tra i soci cooperatori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato.

L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 27 - Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, primo comma, del codice civile, la cooperativa, con decisione dei soci, procede alla nomina di un Collegio Sindacale.

In tali casi il Collegio Sindacale è composto da un Presidente, da due Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti, in possesso dei requisiti di legge, nominati dall'assemblea ordinaria che, all'atto della nomina, provvede anche alla determinazione del compenso loro attribuito, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti.

I Sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono sempre rieleggibili.

Il Collegio Sindacale, se nominato, ha tutte le competenze di legge ed esercita inoltre anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Laddove non ricorrano le condizioni per la nomina del Collegio Sindacale, il controllo contabile sulla società, qualora comunque obbligatorio per legge, è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia che sono incaricati con decisione dei soci e svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dagli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

L'assemblea dei soci, anche laddove non ricorrano le condizioni di legge per la nomina del Collegio Sindacale o dell'incaricato del controllo contabile di cui al comma precedente, può sempre deliberare, in quanto lo ritenga opportuno:

- la nomina di un Collegio Sindacale composto da un Presidente, da due Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti, in possesso dei requisiti di legge;
- l'affidamento dell'incarico del controllo contabile ad un revisore contabile o ad una società di revisione; che svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dalla legge e dal presente articolo.

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Articolo 28 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura della Camera Arbitrale di Gorizia; l'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del Presidente del Collegio.

Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile.

La disciplina delle spese di funzionamento dell'organo arbitrale è stabilita dallo stesso organo e comunque sono anticipate dalla Parte che promuove l'attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 29 - Scioglimento anticipato

Verificandosi una delle cause di scioglimento previste dall'articolo 2545-duodecies del codice civile o da altre disposizioni di legge, i soci, con decisione da adottarsi con il metodo assembleare, stabiliscono:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di disposizioni in ordine ai poteri dei liquidatori si applicano la norme dell'articolo 2489 del codice civile.

La società, previa eliminazione delle cause di scioglimento, con delibera dell'assemblea dei soci, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione.

In questo caso al socio dissenziente spetta il diritto di recesso.

La revoca ha effetto ai sensi dell'articolo 2487-ter, secondo comma, del codice civile.

Articolo 30 - Devoluzione patrimonio finale

In qualunque caso di scioglimento della cooperativa, l'eventuale residuo attivo della liquidazione dovrà essere destinato nell'ordine:

- a) al rimborso dei conferimenti operati dai soci sovventori a fronte dei fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale eventualmente costituiti a norma dell'articolo 4 della Legge n.59/1 992;
- b) al rimborso delle quote di capitale sociale sottoscritte ed effettivamente versate dai soci, comprensive delle eventuali rivalutazioni operate nonché degli eventuali dividendi maturati, nei limiti di quanto previsto dal precedente articolo 19;
- c) per l'intera eventuale rimanenza, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge n.59/1992.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 31 – Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica e lavorativa del socio, le modalità di ripartizione dei ristorni, la disciplina dei prestiti sociali, i rapporti con i soci sovventori e quant'altro stabilito dalla legge o dal presente statuto l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione della Assemblea, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Nella determinazione dei criteri di ripartizione dei ristorni ai soci ricompresi negli specifici regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2545sexies del codice civile, ed in particolare la proporzionalità dei ristorni medesimi alla quantità e qualità degli scambi mutualistici posti in essere, nonché quanto stabilito dal precedente articolo 16.

Articolo 32 – Penali

Il socio inadempiente agli obblighi statuari, nonché alle norme disciplinari previste dai regolamenti interni di cui al precedente articolo 31 ed alle decisioni assunte dagli organi sociali potrà essere chiamato a versare una somma a titolo di penale che, in considerazione della natura risarcitoria sua propria, confluisce nel conto economico dell'esercizio in cui l'inadempimento ha avuto luogo.

I relativi importi, nel minimo e nel massimo, sono fissati con decisione dei soci assunta secondo il metodo assembleare, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, mentre l'irrogazione delle penali, entro i limiti minimo e massimo stabiliti, è di competenza dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo, nel determinare l'ammontare della penale da imputare al socio inadempiente, terrà conto della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Articolo 33 - Clausole Mutualistiche

Le seguenti clausole mutualistiche:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori durante la vita della società e dopo il suo scioglimento;

d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

unitamente alle altre contenute nel presente statuto sociale, sono inderogabili e devono di fatto sempre essere osservate.

La soppressione delle clausole di cui al comma precedente e la modifica della presente clausola dovrà essere assunta in sede di assemblea straordinaria e solamente con il voto favorevole della maggioranza di tutti i soci aventi diritto di voto.

Articolo 34 - Associazione di rappresentanza

Ai fini di un'opportuna assistenza e per gli obblighi inerenti alla vigilanza sulle cooperative ai sensi della L.R. 3 dicembre 2007, n. 27, la società aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane tramite l'organismo provinciale territorialmente competente.